Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 236

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 28 agosto 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1984, n. **509.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 38 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio l'insegnamento di « econometrica » cambia la denominazione in quella di « econometria ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1984
Registro n. 49 *Istruzione, foglio n.* 202

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1984, n. **510.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Considerata la necessità di adeguare anche dal punto di vista formale, la denominazione del personale di biblioteca, in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, concernente le declaratorie delle qualifiche funzionali e dei profili professionali;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 50, relativo al corso di laurea in economia e commercio, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi è aggiunto il nuovo seguente articolo:

Art. 51. — Alla facoltà è annessa una biblioteca. La biblioteca gestisce il patrimonio librario della facoltà.

La direzione scientifica della biblioteca è affidata ad un direttore scientifico, coadiuvato da una commissione biblioteca, in accordo con le decisioni del consiglio di facoltà e nel rispetto delle attribuzioni del personale addetto alla biblioteca appartenente alle seguenti qualifiche funzionali:

agenti dei servizi ausiliari (IV qualifica);
assistente bibliotecario (VI qualifica);
collaboratore di biblioteca (VII qualifica);
funzionario di biblioteca (VIII qualifica).

Il consiglio di facoltà approva un regolamento della biblioteca ed un regolamento dei prestiti. Nel regolamento della biblioteca sono determinate le modalità di costituzione della commissione biblioteca e di nomina del direttore scientifico, le modalità di collaborazione ed i compiti rispettivi, nonché criteri di impiego dei fondi, tali da assicurare il soddisfacimento delle esigenze degli istituti e l'equità nella distribuzione delle risorse fra le varie discipline.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1984
Registro n. 49 *Istruzione, foglio n.* 195

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1984, n. **511.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 56, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

biologia cellulare;
biologia dello sviluppo;
genetica umana;
embriologia;
farmacologia molecolare;
biochimica patologica;
farmacologia applicata;
biofarmacologia;
fisiologia dello sport;
fisiologia applicata;
fisiopatologia del dolore;
oncologia sperimentale;
medicina dello sport;
tecnica e diagnostica delle autopsie;
tossicologia forense;
ematologia forense.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1984
Registro n. 49 *Istruzione, foglio n.* 204

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1984, n. **512.**

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura nella regione Sardegna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche nella rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, integrato dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Considerata la opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio dell'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura - ERSAT (regione Sardegna);

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura - ERSAT (re-

gione Sardegna) nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — MARTINAZZOLI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1984
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 261

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1984, n. **513.**

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa in giudizio degli Istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 43 del testo uncio delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Considerata la opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio degli Istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di decumentazione pedagogica;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa degli Istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica nei giudizi attivi e passivi davanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — MARTINAZZOLI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1984
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 260

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 agosto 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società di mutuo soccorso « L'Airone », in Messina.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni integrative e modificative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la nota in data 16 maggio 1984, n. 418164, recante la proposta dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 75 della legge 10 giugno 1978, n. 295, nei confronti della società di mutuo soccorso « L'Airone », con sede in Messina;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private, nella quale sono indicati i fatti e gli accertamenti che costituiscono presupposto della proposta anzidetta, che si intende qui recepita;

Considerato che l'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare quello dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esula dagli scopi e dalle finalità delle società di mutuo soccorso che possono svolgere soltanto le attività previste dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, secondo il quale l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere stipulata soltanto con imprese autorizzate all'esercizio a norma del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Considerato che la predetta società di mutuo soccorso « L'Airone » è priva dell'autorizzazione all'esercizio della attività assicurativa prevista dal citato testo unico n. 449 del 1959;

Visto l'art. 3, terzo comma, della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che subordina l'esercizio di attività assicurativa da parte delle società di mutuo soccorso alla disciplina di apposite leggi speciali, non ancora emanate;

Visto l'art. 75 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, il quale demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la liquidazione coatta amministrativa delle società che esercitano attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione;

Vista la nota in data 16 maggio 1984 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha comunicato il proprio parere in merito all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della predetta società di mutuo soccorso « L'Airone »;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale nella seduta del 4 luglio 1984 ha espresso parere favorevole alla liquidazione coatta amministrativa della società di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La società di mutuo soccorso « L'Airone », con sede in Messina, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. Corrado Martelli.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo della società di mutuo soccorso « L'Airone » ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 88 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(4457)

DECRETO 9 agosto 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società di mutuo soccorso « Trinacria », in Messina.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni integrative e modificative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la nota in data 5 giugno 1984, n. 418613, recante la proposta dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 75 della legge 10 giugno 1978, n. 295, nei confronti della società di mutuo soccorso « Trinacria », società di mutua previdenza ed assistenza, con sede in Messina;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva delle assicurazioni private, che deve intendersi qui recepita, nella quale sono indicati i fatti e gli accertamenti che costituiscono presupposto della proposta anzidetta;

Considerato che l'esercizio dell'attività assicurativa svolto dalla S.m.s. « Trinacria », società di mutua previdenza ed assistenza, con sede in Messina, nel ramo incendio-furto autoveicoli esula dagli scopi e dalle finalità delle società di mutuo soccorso che possono soltanto svolgere le attività previste dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Considerato che la predetta società di mutuo soccorso « Trinacria », società di mutua previdenza ed assistenza, è priva dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa prevista dal citato testo unico n. 449 del 1959;

Visto l'art. 3, terzo comma, della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che subordina l'esercizio di attività assicurativa da parte delle società di mutuo soccorso alla disciplina di apposite leggi speciali, non ancora emanate;

Visto l'art. 75 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, il quale demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la liquidazione coatta amministrativa delle società che esercitano attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione;

Vista la nota in data 25 maggio 1984 con il quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha comunicato il proprio parere in merito all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della predetta società di mutuo soccorso « Trinacria », società di mutua previdenza ed assistenza;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale nella seduta del 4 luglio 1984 ha espresso parere favorevole alla liquidazione coatta amministrativa della società di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La società di mutuo soccorso « Trinacria », società di mutua previdenza ed assistenza, con sede in Messina, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. Carlo De Francesco.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo della società di mutuo soccorso « Trinacria », società di mutua previdenza ed assistenza, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(4458)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 7 agosto 1984.

Indicazione degli organismi incaricati delle operazioni di controllo e del pagamento dei premi per la fabbricazione dei succhi d'uva nella campagna 1984-85.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune del mercato del vino ed, in particolare, l'art. 14-*bis* che prevede un regime di aiuti per l'utilizzazione di uve, di mosti di uve e di mosti di uve concentrati prodotti nella Comunità per la fabbricazione di succhi di uva;

Visto il regolamento (CEE) n. 2033/84 del 13 luglio 1984 della commissione che stabilisce un aiuto per l'utilizzazione di uve, di mosti di uve e di mosti di uve concentrati ai fini della fabbricazione di succhi di uva e che reca modalità di applicazione di tale regime per la campagna 1984-85;

Attesa la necessità di precisare gli organismi cui sono demandati i compiti di controllo e di erogazione degli aiuti previsti dal sopracitato regolamento della commissione CEE;

Decreta:

Art. 1.

Il compito di controllare le differenti operazioni relative alla elaborazione di uve, del mosto di uve e del mosto di uve concentrato di cui al regolamento (CEE) n. 2033/84 del 13 luglio 1984 della commissione, che stabilisce un aiuto per la trasformazione dei citati prodotti in succhi di uva, è demandato al servizio di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero della agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

All'AIMA (Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo) è demandato il compito di erogare lo aiuto comunitario a favore di coloro che utilizzano le uve, i mosti di uve ed i mosti di uve concentrati prodotti nella Comunità per la fabbricazione dei succhi di uva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1984

Il Ministro: PANDOLFI

(4466)

DECRETO 9 agosto 1984.

Tappi di sughero marcati con inchiostro indelebile da usare quale chiusura di garanzia per i mosti ed i vini contenuti in recipienti di capacità non superiore a litri 60.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti e successive modificazioni;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, relativa alla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, sulla attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893, relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, sulla disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con sostanze alimentari e con sostanze di uso personale, e successivi aggiornamenti;

Ritenuta l'opportunità di prevedere, per la chiusura delle bottiglie, dei fiaschi e di altri recipienti contenenti mosti o vini, anche tappi di sughero marcati con inchiostri indelebili;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, i mosti ed i vini possono essere posti in commercio e venduti in recipienti di capacità non superiore a litri 60 aventi, quale chiusura di garanzia, tappi di sughero marcati, nella parte laterale, con inchiostri indelebili, rispondenti alle norme indicate nell'art. 12 del decreto ministeriale 21 marzo 1973, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1984

Il Ministro: PANDOLFI

(4124)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2321/84 della commissione, del 9 agosto 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2322/84 della commissione, del 9 agosto 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione, per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2323/84 della commissione, del 9 agosto 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2324/84 della commissione, dell'8 agosto 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei Paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2325/84 della commissione, del 9 agosto 1984, rettificativo del regolamento (CEE) n. 900/84 che fissa gli importi compensativi monetari, nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione.

Regolamento (CEE) n. 2326/84 della commissione, del 9 agosto 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al dodecilbenzolo, della sottovoce 38.19 E I della tariffa doganale comune, originario del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2327/84 della commissione, del 9 agosto 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2328/84 della commissione, del 9 agosto 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2329/84 della commissione, del 9 agosto 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2330/84 della commissione, del 9 agosto 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2331/84 della commissione, del 9 agosto 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Pubblicati nel n. L 214 *del* 10 *agosto* 1984.

(203/C)

Regolamento (CEE) n. 2332/84 della commissione, del 9 agosto 1984, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 216 *del* 13 *agosto* 1984.

(204/C)

Regolamento (CEE) n. 2333/84 del Consiglio, del 9 agosto 1984, che abroga il regolamento (CEE) n. 486/83 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di solfato di rame originario della Jugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2334/84 della commissione, del 10 agosto 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2335/84 della commissione, del 10 agosto 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2336/84 della commissione, del 10 agosto 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2337/84 della commissione, del 10 agosto 1984, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 997/81 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve.

Regolamento (CEE) n. 2338/84 della commissione, del 10 agosto 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 215 *dell'*11 *agosto* 1984.

(205/C)

Regolamento (CEE) n. 2339/84 della commissione, del 13 agosto 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2340/84 della commissione, del 13 agosto 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2341/84 della commissione, del 10 agosto 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alla canfora, naturale raffinata e sintetica, della sottovoce 29.13 B I b) della tariffa doganale comune, originaria della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2342/84 della commissione, del 25 luglio 1984, che fissa i prezzi franco frontiera di riferimento applicabili all'importazione dei vini a decorrere dal 1° settembre 1984.

Regolamento (CEE) n. 2343/84 della commissione, del 10 agosto 1984, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 23 al 29 luglio 1984.

Regolamento (CEE) n. 2344/84 della commissione, del 13 agosto 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2345/84 della commissione, del 13 agosto 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2346/84 della commissione, del 13 agosto 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 217 *del* 14 *agosto* 1984.

(206/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Emanuel S.r.l., con sede e stabilimento in Beinasco (Torino), è prolungata all'11 febbraio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Conpress già Fonderia Rizzi di Rovereto (Trento) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 gennaio 1983 al 17 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla San Gaspano laterizi di Fiammoro (Messina) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 dicembre 1981 al 30 maggio 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sol centro, con sede in Monza e stabilimento in Pisa, è prolungata al 12 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposto dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Carpinelli Gioacchino, con stabilimento in Giffoni Valle Piana (Salerno).

Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. MA.BI. - Maglificio biellese F.lli Fila di Biella (Vercelli) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 novembre 1983 al 20 maggio 1984.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 la corresponsione del trattamento in questione concerne anche i lavoratori confluiti alla S.p.a. MA.BI. - Maglificio biellese F.lli Fila di Biella (Vercelli) dalle società White Line Fila di Biella (Vercelli) e S.p.a. F.I.M.A.B. F.lli Fila di Biella (Vercelli).

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IAO, industrie riunite divisione della Siette S.p.a., con sede in Beinasco (Torino), con sede centrale in Beinasco e unità di Beinasco (Autotrasporti o Fisma/Ulma); Asti (Way Assauto), Lazzate (Descam), Serravalle (Hellebore), Moncalieri (Altissimo/DPA), Regina Margherita (Gallino), Rivalta (Gallino), Borgaretto (Gallino), Bruino (Sirtal) e Monale d'Asti (DPA), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 è prolungata di mesi tre la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 9 febbraio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nell'opera pubblica « collegamento viario porto di Salerno e circonvallazione ANAS », resisi disponibili dal 15 aprile 1983 od entro tre mesi dalla predetta data che hanno beneficiato del decreto ministeriale 23 dicembre 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nelle opere di costruzione della circonvallazione di Salerno, II lotto, secondo stralcio, appaltate dall'ANAS, resisi disponibili dal 10 gennaio 1983 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 8 luglio 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Salerno per il completamento dei lavori relativi alla realizzazione di alloggi per l'edilizia popolare nell'area n. 167, lotti Q2, Q4 ed alla costruzione della nuova casa circondariale, località Fuorni-Salerno, finanziati con fondi pubblici, sospesi dal 16 novembre 1981 od entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 4 marzo 1982.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autovox e Autovox T.V. di Roma, è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seimart elettronica, con sede in Torino, unità: Padova, Roma, Napoli, Firenze, Bari, Milano, Sesto S. Giovanni (Milano), Catania, Palermo, Pescara, Ancona, Torino e Bologna, comprese le unità esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale ora S.p.a. Elcit elettronica civile, in S. Antonino di Susa (Torino), è prolungata al 26 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ostilia di Roma, è prolungata al 12 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Com di Tavagnacco (Udine), è prolungata all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tilane tessile, con sede e stabilimento in Desio (Milano), è prolungata all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. B.E.A., con sede legale e stabilimento in Solbiate Olona (Varese), è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eternit siciliana, con sede e stabilimento in Siracusa, è prolungata al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.O.L.A. di Taverne di Corciano (Perugia), è prolungata all'8 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ponzio Sud di Pineto (Teramo), è prolungata al 5 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Lito S.r.l., con sede e stabilimento in Rastignano (Bologna), è prolungata al 14 agosto 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Molini Virga di Palermo, è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalstampati Bonomi di Piancamuno (Brescia), è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Moraschinelli Ettore mensa aziendale presso S.p.a. A.F.L. Falck, stabilimento di Dongo (Como), dal 24 giugno 1981 al 27 dicembre 1981, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Comer, con sede e stabilimento in Castellamonte (Torino), è prolungata al 25 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Losa cotonificio di Robassomero (Torino), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ing. Della Ferrera S.r.l. di Torino, è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cibs S.p.a., con sede in Torino, è prolungata al 19 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano e stabilimento di Rogoredo (Milano), è prolungata al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wierer, sede di Chienes (Bolzano) e stabilimento in Castelnovetto (Pavia), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lo Verde, con sede e stabilimento in Cerano (Novara), è prolungata all'11 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.A.G.S.A. - Società arti grafiche Sant'Abbondio, con sede e stabilimento in Grandate (Como), è prolungata all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Arc-Falc, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano) e stabilimenti in Cernusco sul Naviglio e Cavenago Brianza (Milano), è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni M.C.M., con sede e stabilimento in Filottrano (Ancona), è prolungata al 28 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla G.M.S. S.a.s., con sede in Vignale Monferrato (Alessandria), è prolungata al 20 marzo 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nell'area del comune di Naro (Agrigento), nei lavori relativi alla costruzione della diga Furore sul torrente Burraito, resisi disponibili dal 13 giugno 1983 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 26 gennaio 1984.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona della Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'Autostrada A-24, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 16 ottobre 1981.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate, nell'area del comune di Naro (Agrigento), nei lavori relativi alla costruzione della diga Furore sul torrente Burraito, resisi disponibili dal 13 giugno 1983 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 26 gennaio 1984.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Priolinox, con sede in Milano e stabilimento in Borgo Priolo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 settembre 1982 al 20 marzo 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Officine Piccini, strada Trasimeno Ovest-Perugia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 maggio 1983 al 20 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Raimbow di Avezzano (L'Aquila), è prolungata al 18 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aurora Due, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 5 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Con-Press già Fonderia Rizzi di Rovereto (Trento), è prolungata al 16 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla San Gasparo laterizi di Giammoro (Messina), è prolungata al 29 agosto 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Emanuel e C. S.r.l., con sede e stabilimento in Beinasco (Torino), è prolungata all'8 maggio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seimart elettronica, con sede in Torino, unità di Padova, Roma, Napoli, Firenze, Bari, Milano, Sesto S. Giovanni, Catania, Palermo, Pescara, Ancona, Torino e Bologna, comprese le unità esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale, ora Elcit elettronica civile S.p.a. in S. Antonino di Susa (Torino), è prolungata al 31 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tilane tessile, con sede e stabilimento in Desio (Milano), è prolungata al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. B.E.A., con sede legale e stabilimento in Solbiate Olona (Varese), è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Molini Virga di Palermo, è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano e stabilimenti in Sesto San Giovanni (Milano) e Gardone Val Trompia (Brescia), è prolungata al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wierer, sede in Chienes (Bolzano) e stabilimento in Castelnovetto (Pavia), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lo Verde, con sede e stabilimento in Cerano (Novara), è prolungata all'11 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla G.M.S. S.a.s., con sede in Vignale Monferrato (Alessandria), è prolungata al 19 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Priolinox, con sede in Milano e stabilimento in Borgo Priolo (Pavia), è prolungata al 19 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Officine Piccini S.p.a., strada Trasimeno ovest - Perugia, è prolungata al 19 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rainbow di Avezzano (L'Aquila), è prolungata al 18 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aurora Due, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Con-Press, già Fonderia Rizzi di Rovereto (Trento), è prolungata al 15 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla San Gasparo laterizi di Giammoro (Messina), è prolungata al 31 ottobre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Emanuel e C. S.r.l., con sede e stabilimento in Beinasco (Torino), è prolungata al 7 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seimart elettronica, con sede in Torino, unità a Padova, Roma, Napoli, Firenze, Bari, Milano, Sesto S. Giovanni (Milano), Catania, Palermo, Pescara, Ancona, Torino e Bologna, comprese le unità esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale ora S.p.a. Elcit elettronica civile, in S. Antonino di Susa (Torino), è prolungata al 31 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Priolinox, con sede in Milano e stabilimento in Borgo Priolo (Pavia), è prolungata al 18 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Officine Piccini S.p.a., strada Trasimeno ovest - Perugia, è prolungata al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rainbow di Avezzano (L'Aquila), è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4220)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Ekatin 25

Con decreto ministeriale 21 giugno 1984 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 3 agosto 1973 dall'impresa Sandoz S.p.a. in Milano, via Arconati, 1, del presidio sanitario denominato Ekatin 25 già registrato al n. 1221.

(3748)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 164

Corso dei cambi del 22 agosto 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1785,500	1785,500	1785,75	1785,500	—	1785,20	1785,000	1785,500	1785,500	1785,50
Marco germanico	618,180	618,180	618,50	618,180	—	618,20	618,200	618,180	618,180	618,18
Franco francese	201,200	201,200	201,50	201,200	—	201,17	201,150	201,200	201,200	201,20
Fiorino olandese	547,870	547,870	548,50	547,870	—	548,05	548,240	547,870	547,870	547,87
Franco belga	30,620	30,620	30,60	30,620	—	30,60	30,608	30,620	30,620	30,62
Lira sterlina	2339 —	2339 —	2343 —	2339 —	—	2339,15	2339,300	2339 —	2339 —	2339 —
Lira irlandese	1908,500	1908,500	1910 —	1908,500	—	1909 —	1909,500	1908,500	1908,500	—
Corona danese	169,580	169,580	169,70	169,580	—	169,60	169,600	169,580	169,580	169,58
E.C.U.	1383,650	1383,650	1384,50	1383,650	—	1383,57	1383,500	1383,650	1383,650	1383,65
Dollaro canadese	1370,300	1370,300	1372 —	1370,300	—	1370,45	1370,600	1370,300	1370,300	1370,30
Yen giapponese	7,374	7,374	7,38	7,374	—	7,37	7,373	7,374	7,374	7,37
Franco svizzero	740,350	740,350	741,50	740,350	—	740,33	740,300	740,350	740,350	740,35
Scellino austriaco	87,950	87,950	88,05	87,950	—	87,95	87,950	87,950	87,950	87,95
Corona norvegese	215,050	215,050	215,20	215,050	—	215,07	215,100	215,050	215,050	215,05
Corona svedese	213,790	213,790	213,60	213,790	—	213,80	213,800	213,790	213,790	213,79
FIM	294 —	294 —	294,25	294 —	—	294,10	294,200	294 —	294 —	—
Escudo portoghese	11,870	11,870	11,86	11,870	—	11,84	11,810	11,870	11,870	11,87
Peseta spagnola	10,803	10,803	10,8350	10,803	—	10,80	10,800	10,803	10,803	10,80

Media dei titoli del 22 agosto 1984

Titolo	Prezzo
Rendita 5% 1935	60,250
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85	92 —
» 6% » » 1971-86	89,375
» 6% » » 1972-87	89 —
» 9% » » 1975-90	90,750
» 9% » » 1976-91	88,300
» 10% » » 1977-92	97,700
» 12% (Beni Esteri 1980)	91,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80,100
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	91,950
» » » 1-4-1981/86 16%	100,500
» » » 1-6-1981/86 16%	101 —
» » » TR 2,5% 1983/93	91,350
» » » Ind. ENI 1-8-1988	102,150
» » » » EFIM 1-8-1988	100,750
» » » » 1-9-1982/84	99,975
» » » » 1-10-1982/84	100 —
» » » » 1-11-1982/84	100,225
» » » » 1-12-1982/84	100,300
» » » » 1-1-1983/85	100,200
» » » » 1-2-1983/85	100,400
» » » » 1-3-1983/85	100,325
» » » » 1-4-1983/85	100,275
» » » » 1-5-1983/85	100,325
» » » » 1-6-1983/85	100,825
» » » » 1-1-1982/86	101,500
» » » » 1-3-1982/86	101,825
» » » » 1-5-1982/86	101,700
» » » » 1-6-1982/86	101,800
» » » » 1-7-1982/86	101,875
» » » » 1-8-1982/86	101,950
» » » » 1-9-1982/86	101,825
» » » » 1-10-1982/86	101,475
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1982/86	101,500
» » » » 1-12-1982/86	101,800
» » » » 1-7-1983/86	100,200
» » » » 1-8-1983/86	100,225
» » » » 1-9-1983/86	100,175
» » » » 1-10-1983/86	100,225
» » » » 1-1-1983/87	101,750
» » » » 1-2-1983/87	101,600
» » » » 1-3-1983/87	101,800
» » » » 1-4-1983/87	101,575
» » » » 1-5-1983/87	101,550
» » » » 1-6-1983/87	101,500
» » » » 1-11-1983/87	100,150
» » » » 1-12-1983/87	100,250
» » » » 1-1-1984/88	100,275
» » » » 1-7-1983/88	101,475
» » » » 1-8-1983/88	101,500
» » » » 1-9-1983/88	101,325
» » » » 1-10-1983/88	101,250
» » » » 1-11-1983/90	101,300
» » » » 1-12-1983/90	101,400
» » » » 1-1-1984/91	101,250
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1984	99,525
» » » 18% 1-1-1985	100,850
» » » 17% 1-5-1985	101,375
» » » 17% 1-7-1985	101,800
» » » 17% 1-10-1985	102,050
» » » 16% 1-1-1986	101,600
» » Nov. 12% 1-10-1987	94,375
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14%	108,050
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,650
» » » » 1983/90 11,50%	100,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 agosto 1984

Dollaro USA	1785,500	Lira irlandese	1909 —	Scellino austriaco	87,950
Marco germanico	618,190	Corona danese	169,590	Corona norvegese	215,075
Franco francese	201,175	E.C.U.	1383,570	Corona svedese	213,795
Fiorino olandese	548,055	Dollaro canadese	1370,450	FIM	294,100
Franco belga	30,614	Yen giapponese	7,373	Escudo portoghese	11,840
Lira sterlina	2339,150	Franco svizzero	740,325	Peseta spagnola	10,801

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 165

Corso dei cambi del 23 agosto 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1774,800	1774,800	1774,95	1774,800	—	1774,80	1774,800	1774,800	1774,800	1774,80
Marco germanico .	618,750	618,750	619,20	618,750	—	618,77	618,800	618,750	618,750	618,75
Franco francese	201,490	201,490	201,70	201,490	—	201,50	201,550	201,490	201,490	201,49
Fiorino olandese	548,630	548,630	549 —	548,630	—	548,65	548,700	548,630	548,630	548,63
Franco belga .	30,650	30,650	30,68	30,650	—	30,66	30,665	30,650	30,650	30,65
Lira sterlina .	2323,300	2323,300	2325 —	2323,300	—	2322,95	2322,600	2323,300	2323,300	2323,30
Lira irlandese	1910 —	1910 —	1910 —	1910 —	—	1909,75	1909,500	1910 —	1910 —	—
Corona danese	169,900	169,900	169,90	169,900	—	169,90	169,900	169,900	169,900	169,90
E.C.U. . .	1384,500	1384,500	1385 —	1384,500	—	1384,05	1383,600	1384,500	1384,500	1384,50
Dollaro canadese . .	1365,400	1365,400	1365 —	1365,400	—	1365,25	1365,100	1365,400	1365,400	1365,40
Yen giapponese	7,369	7,369	7,36	7,369	—	7,36	7,367	7,369	7,369	7,36
Franco svizzero	743,300	743,300	743,20	743,300	—	743,27	743,250	743,300	743,300	743,30
Scellino austriaco . . .	88,150	88,150	88,10	88,150	—	88,15	88,150	88,150	88,150	88,15
Corona norvegese	214,890	214,890	214,90	214,890	—	214,88	214,880	214,890	214,890	214,89
Corona svedese	213,960	213,960	214,10	213,960	—	213,90	213,890	213,960	213,960	213,90
FIM	293,930	293,930	294,25	293,930	—	294,06	294,200	293,930	293,930	—
Escudo portoghese . .	11,780	11,780	11,80	11,780	—	11,74	11,710	11,780	11,780	11,78
Peseta spagnola	10,811	10,811	10,81	10,811	—	10,81	10,812	10,811	10,811	10,81

Media dei titoli del 23 agosto 1984

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	60,250
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 . .	92 —
» 6% » » 1971-86 .	89,375
» 6% » » 1972-87 .	89 —
» 9% » » 1975-90 .	90,750
» 9% » » 1976-91 .	88,300
» 10% » » 1977-92 .	97,700
» 12% (Beni Esteri 1980) .	91,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	80,100
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	91,950
» » » 1-4-1981/86 16% .	100,500
» » » 1-6-1981/86 16% .	101 —
» » » TR 2,5% 1983/93	91,350
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	102,175
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,750
» » » » 1- 9-1982/84 .	99,975
» » » » 1-10-1982/84 .	100 —
» » » » 1-11-1982/84 .	100,225
» » » » 1-12-1982/84 .	100,300
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,225
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,425
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,325
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,275
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,300
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,825
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,475
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,825
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,700
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,775
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,850
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,925
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,825
» » » » 1-10-1982/86 .	101,475
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1982/86 . .	101,500
» » » » 1-12-1982/86 . .	101,800
» » » » 1- 7-1983/86 . .	100,175
» » » » 1- 8-1983/86 . .	100,200
» » » » 1- 9-1983/86 . .	100,175
» » » » 1-10-1983/86 . .	100,225
» » » » 1- 1-1983/87 . .	101,725
» » » » 1- 2-1983/87 . .	101,600
» » » » 1- 3-1983/87 . .	101,775
» » » » 1- 4-1983/87 . .	101,575
» » » » 1- 5-1983/87 . .	101,550
» » » » 1- 6-1983/87 . .	101,525
» » » » 1-11-1983/87 . .	100,150
» » » » 1-12-1983/87 . .	100,250
» » » » 1- 1-1984/88 . .	100,275
» » » » 1- 7-1983/88 . .	101,475
» » » » 1- 8-1983/88 . .	101,500
» » » » 1- 9-1983/88 . .	101,325
» » » » 1-10-1983/88 . .	101,250
» » » » 1-11-1983/90 . .	101,300
» » » » 1-12-1983/90 . .	101,400
» » » » 1- 1-1984/91 . .	101,250
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1984	99,525
» » » 18% 1- 1-1985	100,850
» » » 17% 1- 5-1985	101,375
» » » 17% 1- 7-1985	101,800
» » » 17% 1-10-1985	102 —
» » » 16% 1- 1-1986	101,625
» » Nov. 12% 1-10-1987 . .	94,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	108 —
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,625
» » » » 1983/90 11,50%	100,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 agosto 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA . .	1774,800
Marco germanico . .	618,775
Franco francese	201,520
Fiorino olandese . .	548,665
Franco belga . . .	30,660
Lira sterlina . .	2322,950
Lira irlandese .	1909,750
Corona danese .	169,900
E.C.U.	1384,050
Dollaro canadese	1365,250
Yen giapponese	7,368
Franco svizzero	743,275
Scellino austriaco	88,150
Corona norvegese	214,885
Corona svedese	213,925
FIM	294,065
Escudo portoghese . . .	11,745
Peseta spagnola	10,811

CONCORSI ED ESAMI

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'unità sanitaria locale n. 19

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 19, a:

un posto di assistente medico (area funzionale di prevenzione e sanità pubblica - disciplina: organizzazione servizi sanitari di base);

un posto di assistente medico (area funzionale di prevenzione e sanità pubblica - disciplina: igiene, epidemiologia e sanità pubblica).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Dongo (Como).

(4434)

Concorso ad un posto di assistente amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 43

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 43.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Leno (Brescia).

(4435)

REGIONE PIEMONTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di vice capo ripartizione centro elaborazione dati presso l'unità sanitaria locale n. 1/23.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice capo ripartizione centro elaborazione dati presso l'unità sanitaria locale n. 1/23 (ospedale « S. Giovanni Battista »).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 dell'8 ottobre 1984.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'ospedale sopra citato dell'U.S.L. in Torino.

(4464)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa L. 1.600, per le Americhe L. 2.000, per l'Asia L. 1.600, per l'Oceania L. 3.400.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227